

CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI SASSARI

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Art.1: ogni scritto o documento contenente una notizia di possibile rilevanza disciplinare che pervenga al Consiglio dell'Ordine è protocollato nel Registro Cronologico Generale, secondo l'ordine in cui esso è pervenuto.

Se la notizia viene a conoscenza di un singolo consigliere e questi ne riferisce al Consiglio, è protocollato nel Registro Cronologico Generale l'estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio che la contiene.

Art.2: il Presidente trasmette nell'immediatezza lo scritto o documento pervenuto o il verbale dell'adunanza del Consiglio al coordinatore della Commissione Disciplina, il quale provvede all'iscrizione nel registro dei procedimenti disciplinari, alla assegnazione della trattazione del fascicolo ad un membro della Commissione e dispone inviarsi all'iscritto nei confronti del quale si ipotizzi violazione del Codice Deontologico lettera con allegata copia dell'esposto stesso o estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio, nonché gli allegati e la documentazione che si ritenga necessaria, con invito a depositare, entro il termine di giorni 10, eventuali osservazioni e deduzioni.

Art.3: successivamente la Commissione Disciplina, su relazione del Consigliere incaricato, effettua una prima deliberazione della possibile notizia di rilevanza disciplinare, esaminando le eventuali deduzioni difensive pervenute dall'iscritto.

Alla prima adunanza successiva il Consigliere delegato alla trattazione del fascicolo relaziona il Consiglio esponendo l'orientamento della Commissione



[Handwritten signature]

e la proposta di archiviazione, ove si ritengano insussistenti nei fatti esposti rilievi di carattere disciplinare, o di apertura del procedimento con formulazione dell'ipotesi di incolpazione. Il Presidente nomina, in quest'ultimo caso, il Consigliere Istruttore, ed il Consiglio delibera di conseguenza.

Art 4: se la questione non è di competenza del Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari gli atti sono trasmessi al Consiglio competente, conservandone copia per l'archivio.

Art.5: se l'esposto è presentato nei confronti di un componente del Consiglio Forense di Sassari o da un Consigliere nei confronti di altro iscritto, il Consiglio, senza prendere in esame in alcun modo i fatti, trasmette immediatamente gli atti al Consiglio dell'Ordine Forense competente per legge.

Art.6: ove venga deliberata l'apertura del procedimento disciplinare viene senza indugio inviata comunicazione all'iscritto ai sensi degli articoli 38 e 45 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 e dell'articolo 47 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 con la quale, premesso che il Consiglio ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per l'archiviazione dell'esposto e che sia necessario acquisire ulteriori elementi, si porta a conoscenza dell'interessato l'ipotesi di violazione disciplinare indicando il nominativo del Consigliere Istruttore, invitando l'incolpato a far pervenire eventuali deduzioni entro il termine non perentorio di dieci giorni dal ricevimento ed avvertendolo della facoltà di munirsi di



Handwritten signature in cursive script, likely reading 'Gangi' followed by a surname.

difensore e, ove lo ritenga, di essere sentito personalmente.

Art.7: il Consigliere Istruttore istruisce il procedimento senza formalità, con facoltà di richiedere informazioni o precisazioni scritte all'incolpato o all'esponente, di assumere ad informazioni gli stessi e le eventuali persone a conoscenza dei fatti e di acquisire ogni elemento che ritenga utile allo scopo di accertare l'opportunità e/o la necessità del giudizio.

Delle dichiarazioni a lui rese nel corso di questa attività il Consigliere Istruttore redige verbale sommario, sottoscritto anche dal dichiarante.

Ove l'incolpato ne faccia richiesta deve essere obbligatoriamente sentito personalmente, con l'eventuale assistenza di difensore nominato.

Prima di invitare l'iscritto a rendere le proprie dichiarazioni il Consigliere Istruttore lo informa in modo chiaro e preciso dei fatti oggetto del procedimento e degli elementi emersi nel corso delle indagini e lo invita ad esporre ogni elemento che egli ritiene utile alla sua difesa. Delle dichiarazioni viene redatto verbale. L'iscritto ha diritto di ottenere copia degli atti e di ottenere un termine per il deposito di atti, documenti e memorie difensive.

A seguito delle difese proposte dall'iscritto il Consigliere Istruttore può svolgere ulteriori indagini.

Art.8 : conclusa la fase delle indagini preliminari il Consigliere Istruttore relaziona il Consiglio, illustrando i risultati delle indagini stesse e proponendo l'archiviazione dell'esposto o la fissazione dell'udienza dibattimentale, nel rispetto dei termini di legge.

Ove non ritenga sussistere i presupposti per l'archiviazione il Consiglio



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. C. C. C." or similar, written in a cursive style.

delibera la fissazione dell'udienza dibattimentale, con citazione dell'incolpato e dei testi indicati dal Consigliere Istruttore, nonché degli altri eventualmente utili e necessari, per l'udienza di discussione.

Il Presidente nomina contestualmente il Consigliere relatore.

La citazione dell'incolpato deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 48 R.D. 22.1.1934 n. 37, l'avvertenza della facoltà di depositare memorie difensive sino a dieci giorni prima della seduta disciplinare e la lista dei testi a difesa.

Il Presidente provvede altresì a convocare i consiglieri per la data e l'ora fissate per il dibattimento con comunicazione che deve essere sottoscritta per presa visione da tutti i convocati.

Art.9: all'udienza dibattimentale il Presidente verifica preliminarmente l'avvenuta comunicazione della data dell'udienza a tutti i Consiglieri, la regolare costituzione del Collegio anche sotto il profilo del numero legale, la regolarità della citazione dell'incolpato e dei testimoni.

Successivamente dà lettura del capo di incolpazione ed invita l'incolpato e il difensore ad esporre eventuali istanze ed eccezioni preliminari.

Dà quindi la parola al Consigliere Relatore che svolge breve relazione sui fatti di cui è procedimento. Conclusa la relazione, il Presidente invita l'incolpato a rendere, ove lo ritenga, dichiarazioni.

Successivamente il Consiglio delibera sull'ammissione dei mezzi istruttori e vengono assunti gli eventuali testimoni, possibilmente in unica udienza.

Viene escusso per primo l'esponente a seguire gli altri testi, nell'ordine ritenuto dal Consiglio.

Le domande ai testimoni citati dal Consiglio vengono poste nell'ordine dal



[Handwritten signature]

consigliere relatore, dalla difesa, dagli altri Consiglieri e dal Pubblico Ministero.

Le domande ai testimoni citati dalla difesa vengono poste nell'ordine dal difensore nominato o dall'incolpato, dai Consiglieri e dal Pubblico Ministero.

E' facoltà del Presidente escludere le domande ridondanti, ripetitive, inconferenti o irrilevanti, da chiunque poste.

Di tutta l'attività viene redatto sommario processo verbale a cura del Consigliere Segretario.

Della deposizione viene data lettura al teste e lo stesso sottoscrive per conferma il relativo verbale.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, ove non si ravveda la necessità di altra attività istruttoria su richiesta dell'incolpato, del difensore o del Pubblico Ministero oppure su iniziativa del Consiglio nell'espletamento dei propri poteri d'ufficio, viene data la parola al Pubblico Ministero e successivamente alla difesa perché espongano le rispettive richieste e conclusioni.

Chiusa la discussione il Consiglio delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. Si procede innanzitutto alla votazione sul proscioglimento o sulla affermazione di responsabilità disciplinare, e successivamente alla votazione sulla sanzione da erogare alla quale hanno diritto a partecipare tutti i Consiglieri, anche quelli tra di essi che abbiano eventualmente votato per il proscioglimento dell'incolpato.

Nel caso di erogazione della sospensione, unica sanzione da quantificarsi sotto il profilo temporale, si procede a votazione separata per determinarne la durata.



Handwritten signature

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La deliberazione avviene in camera di consiglio. Le attività svolte in tale sede non vengono verbalizzate. Su di esse deve essere mantenuto il segreto, come sull'intero procedimento.

Deliberato il dispositivo, esso viene letto dal Presidente e depositato in segreteria.

Art.10: se nel corso della istruttoria predibattimentale emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti e diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione il Consigliere Istruttore ne relaziona il Consiglio e si procede a nuova contestazione a norma degli articoli 3 e 7 che precedono.

Se nuovi fatti disciplinarmente rilevanti emergono nel corso della istruttoria dibattimentale e per procedere non risulti necessaria un'indagine separata o se si rende necessaria una diversa rubricazione della violazione il Presidente, sentito il Consiglio, formula specifica contestazione all'incolpato presente, dandone atto a verbale.

L'udienza in questo caso deve essere rinviata ad altra data, con il rispetto dei termini di legge, se l'incolpato chiede termine sulle nuove contestazioni. Il Presidente lo informa su tale suo diritto e sulla possibilità di presentare memorie ed indicare testi sulle nuove contestazioni nel termine di giorni 10 prima della nuova udienza.

Se l'incolpato non è presente il Consiglio, ove non ritenga necessaria una indagine separata, dispone un rinvio ad altra udienza, dandone avviso all'incolpato. L'avviso deve contenere l'indicazione dei nuovi fatti o della nuova norma che si assume violata e della facoltà di presentare nuove



Handwritten signature

memorie e ulteriori testimoni nel termine predetto.

Se la contestazione non comporta nuovi addebiti ma mere precisazioni o correzioni materiali, il Presidente, d'ufficio o a richiesta, ne fa dare atto nel verbale e si prosegue oltre.

In ogni altro caso viene estratta copia del verbale dal quale emerge la notizia di nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, l'atto viene annotato e protocollato e si procede ai sensi degli articoli 1 e seguenti del presente regolamento.

Art.11: entro due mesi dalla data della decisione il Consigliere Relatore redige la sentenza e la sottopone in bozza all'attenzione del Presidente.

In caso di impedimento del relatore la motivazione è predisposta dal Presidente o da altro Consigliere all'uopo nominato.

Ove sussistano particolari ragioni, in relazione all'importanza o delicatezza della violazione o dei fatti oggetto del procedimento, dell'entità della sanzione o della complessità della motivazione, su richiesta del Consigliere Relatore il Presidente può disporre che la bozza della sentenza venga esaminata e discussa nel corso della successiva adunanza del Consiglio.

La sentenza viene sottoscritta dal Presidente, dal Consigliere Relatore e dal Consigliere Segretario e viene depositata in unico originale presso la Segreteria Amministrativa del Consiglio in stessa data.

Di essa vengono estratte le copie autentiche necessarie per la notifica all'incolpato ed al Pubblico Ministero, ai fini di legge.

Art. 12: le sospensioni, le cancellazioni e le radiazioni, una volta divenute



[Handwritten signature]

definitive, vengono portate a conoscenza di tutti gli iscritti con i mezzi opportuni.

Art. 13: il presente regolamento entra in vigore il giorno 12 aprile 2007 e si applica anche ai procedimenti in corso.

Georgi
M. Giovanni Joff

